

### 3c). ATTENDIBILITA' INTRINSECA DEI DICHIARANTI DELLA BANDA DELLA MAGLIANA

Dalla predetta sentenza, con l'esclusione di Fabiola Moretti, le cui dichiarazioni sono state dichiarate inutilizzabili nel processo di secondo grado perché la stessa si era avvalsa della sua facoltà di non rispondere alle domande, emerge ancora un giudizio di attendibilità intrinseca dei collaboranti perché rispondenti ai requisiti, richiesti dalla giurisprudenza e indicati nella parte relativa ai criteri generali di interpretazione della prova, di coerenza, univocità, costanza, autonomia e spontaneità e sono state considerate serie e precise.

Il giudizio di attendibilità è fatto proprio da questa corte non essendo sorti, nel corso di questo processo, seri elementi di fatto da inficiare quel giudizio di attendibilità e le eventuali piccole discordanze, inevitabili quando la persona è sottoposta a innumerevoli interrogatori da parte di una pluralità di autorità giudiziarie che pongono l'accento più su alcuni aspetti che su altri (evidentemente in relazione al processo nel quale i dichiaranti sono ascoltati, ovvero quando l'esame diventa estenuante per la sua durata di tal che la lucidità nelle risposte viene a volte meno, non hanno influenza determinante su di esso. Certo, di esse deve tenersi conto ma non per il giudizio generale di attendibilità, ma per l'affermazione o la negazione di quella determinata circostanza sulla quale sono state riscontrate le discordanze.

Quello che invece è da accertare rigorosamente in questo momento è il disinteresse a rendere dichiarazioni nei confronti degli imputati di questo processo perché tale giudizio ha una specificità particolare potendo l'interesse sussistere nei confronti di una determinata persona piuttosto che di una altra persona.

Orbene, a giudizio della corte come non è emersa, al di là della affermazione priva di riscontri, l'esistenza di un complotto nei confronti di taluni degli imputati (la corte ha già escluso l'ipotesi come detto in precedenza), come, quindi, non è emerso che Antonio Mancini, Maurizio Abbatino e Vittorio Carnovale sono stati animati da spirito calunnioso, proprio o di altri, allorché riferivano fatti e circostanze sugli attuali imputati, così non è emerso che gli stessi avessero motivi di rancore, sentimenti di vendetta nei confronti degli imputati.

L'unico episodio che potrebbe avere generato un sentimento di odio e di vendetta è quello dell'arresto subito da Maurizio Abbatino in data 9.4.1974, su ordine di cattura di Claudio Vitalone all'epoca sostituto procuratore presso il tribunale di Roma, ma esso è troppo lontano nel tempo e si è risolto positivamente per lo stesso Abbatino che è ritornato in libertà dopo circa 15 giorni tanto che lo stesso Maurizio Abbatino non ne aveva ricordo e ne ha fatto menzione solo a seguito di specifica domanda della difesa di Claudio Vitalone.

Diversa è la posizione di Fabiola Moretti, nei cui confronti, come detto, nessun giudizio di attendibilità è mai stato dato e che si trova nella particolare situazione di avere reso nella fase delle indagini preliminari dichiarazioni in veste di imputata in procedimento collegato, di essersi avvalsa in sede dibattimentale, in tale veste, della facoltà di non rispondere, per cui le sue precedenti dichiarazioni sono state legittimamente acquisite a dibattimento, di essere stata richiamata in sede dibattimentale per l'entrata in vigore della disciplina transitoria stabilita dalla L. 332/95 e di essere stata esaminata, questa seconda volta, come testimone essendo nelle more venuto meno il collegamento probatorio. La corte, al di là della veste formale rivestita da Fabiola Moretti al momento in cui è stata sentita e ha reso dichiarazioni, ritiene che il giudizio di attendibilità intrinseca, anche se i verbali delle sue dichiarazioni sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 500 c.p.p. debba essere particolarmente attento e che per essa debba adottarsi una cautela pari a quella con cui il legislatore ha disciplinato le dichiarazioni di imputato in procedimento collegato perché esse sono state rese quando Fabiola Moretti non aveva l'obbligo di dire la verità perché la sue dichiarazioni potevano essere inficiate dalla necessità di tutelare la propria posizione processuale.

Le ragioni del convincimento derivano dal comportamento processuale tenuto da Fabiola Moretti avanti a questa corte ove la stessa ha inscenato una pantomima affermando di non ricordare nulla di quello che aveva dichiarato nella fase delle indagini preliminari adducendo, a ragione della sua “amnesia”, la depressione psichica di cui ha sofferto dopo la nascita della figlia e che, a suo giudizio, si era manifestata in maniera silente già al momento in cui aveva reso le sue dichiarazioni.

La corte non crede minimamente alla giustificazione addotta non solo perché la malattia da cui essa era affetta non comporta le lamentate conseguenze (tanto che nei confronti da lei avuti con Francesco Pazienza e con Claudio Vitalone effettuati quando, oramai, la malattia doveva essersi manifestata in pieno, il vigore del comportamento e la perentorietà delle sue affermazioni è in netto contrasto con una depressione psichica in atto), ma, e soprattutto, perché la ragione di un tale comportamento trova la sua piena giustificazione nelle stesse parole di Fabiola Moretti allorché ha affermato, a specifica domanda della corte, di “essersi pentita di essersi pentita” ritornando di conseguenza a quel codice d’onore della malavita in cui chi chiama in reità o in correità è un “infame”, termine dispregiativo che può comportare la messa al bando di una persona nell’ambiente della criminalità.

Circostanza questa molto temuta da Fabiola Moretti la quale, dopo la rottura del rapporto affettivo con Antonio Mancini, ha ripreso la vecchia condotta di vita da cui si era allontanata con la collaborazione riallacciando i contatti con i vecchi sodali. Né è conferma:

la testimonianza di Natascia Mancini che ha riferito come negli ultimi tempi Fabiola Moretti, benché godesse del programma di protezione, avesse ripreso i suoi contatti con la moglie di Edoardo Pernasetti, la persona più importante tra i superstiti dell’originario gruppo dei “testaccini” a cui Fabiola Moretti è molto legata e che ciò è stata la causa della rottura del loro rapporto familiare e affettivo;

il suo arresto, sempre nel periodo in cui era in regime di protezione, per fatti connessi al traffico di stupefacenti in cui Fabiola Moretti eccelle.

Solo se si tiene presente il reale motivo del comportamento processuale tenuto da Fabiola Moretti trova giustificazione la “amnesia selettiva” che ha colpito la sua mente perché ricorda perfettamente i suoi rapporti con Danilo Abbruciati ed Enrico de Pedis, salvo a rifugiarsi nel generico quando si cerca di approfondire i ricordi, perché non ha memoria di tutto ciò che ha dichiarato in ordine all’omicidio di Carmine Pecorelli fino a giungere alla negazione della conoscenza di Claudio Vitalone (conoscenza quanto meno fisica derivante dal confronto avuto con quest’ultimo), alla negazione della sua individuazione in aula e alla affermazione di non avere ricordi dello stesso confronto, perché dei suoi sodali ancora in vita e di cui ha necessità per rientrare nel giro della malavita, parla bene.

Ma il comportamento processuale posto in essere da Fabiola Moretti porta, a giudizio della corte, a due conseguenze che a prima vista appaiono contrastanti:

la trasmissione degli atti al PM in ordine al reato di reticente testimonianza.

La dichiarazione di attendibilità generale di Fabiola Moretti, salva la valutazione di ogni singola circostanza da lei riferita.

La prima conseguenza rafforza, paradossalmente, la seconda.

Fabiola Moretti non si è infatti spinta nella sua reticenza a negare tutto e in particolare, per le ragioni sopra evidenziate, non poteva rinnegare l’amicizia di antica data con Raffaele Pernasetti, Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati e il suo rapporto con Antonio Mancini e ciò conferma che la ragione della conoscenza delle circostanze da lei riferite è nella sua posizione all’interno del sodalizio criminoso derivante in parte dalla sua attività di spacciatrice e in parte dalla sua posizione privilegiata di compagna di vita di Danilo Abbruciati e di amica degli altri appartenenti al gruppo dei “testaccini”.

Alla luce delle considerazioni sopra fatte, ritiene la corte che nel contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nella fase delle indagini preliminari, debba darsi la preferenza alle seconde ed esse, salva la valutazione delle precisazioni fatte a dibattimento e i nuovi particolari riferiti, complessivamente valutate rivestono quei caratteri che la giurisprudenza ha individuato per la credibilità non dei testimoni ma delle persone coimputate in procedimento connesso o collegato, purché esse trovino conforto di altri elementi probatori.

Del resto è lo stesso art. 500 c.p.p che disciplina il valore delle dichiarazioni usate per la contestazione affermando che esse possono essere utilizzate per la decisione se confortate da altri elementi di prova.

Per concludere sulla attendibilità intrinseca dei dichiaranti, questa volta compresa anche Fabiola Moretti, occorre ancora precisare:

1. Le dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento probatoriamente collegato sono molto complesse e riguardano la loro vita criminale all'interno di un sodalizio criminoso che ha operato sul territorio di Roma per un ampio arco di tempo, durante il quale i dichiaranti hanno alternato periodi di libertà, periodi di carcerazione e periodi di latitanza. Le notizie da loro fornite a volta sono dirette perché cadute sotto la loro personale sfera di percezione, a volta sono state riferite direttamente dai partecipanti al fatto e hanno colpito di più la loro attenzione perché interessavano più da vicino la loro vita di gruppo, a volta sono state riferite da persone a cui gli autori del fatto lo avevano riferito o ricadevano su persone o episodi di scarso interesse per loro. Si tratta quindi a volte di notizie di prima mano, a volta di seconda mano, a volta di terza o successiva mano, a volte dettagliate e a volta generiche e superficiali. Appare conseguente, a giudizio della corte, che con tale precisazione, la attendibilità del dichiarante non viene meno se nel complesso delle sue dichiarazioni ve ne sono alcune che si dimostrano non vere o grandemente generiche potendo la non corrispondenza o la genericità essere frutto di cattivo ricordo, se essa è stata di percezione diretta, ovvero, se "de"relato" mal riferita o percepita o, ancora mal ricordata per lo scarso interesse che al momento della percezione aveva il suo contenuto.

Una ultima notazione. Se si tratta di notizie "de relato", esse devono essere riscontrate anche in relazione alla sincerità di chi le ha riferite.